

GALLONE & URSO
STUDIO LEGALE

Ecc.mo TRIBUNALE AMMINISTRATIVO DEL LAZIO

- SEDE DI ROMA -

R I C O R S O

con istanza di adozione di misure cautelari

Per **GIROLAMI Francesca** (GRLFNC76E64C858Z), rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, dall'Avv. Fernando Gallone (GLLFNN76A13Z112B) e dall'Avv. Iole Urso (RSULIO79R55H579E), giusta delega in calce al presente atto, ed elettivamente domiciliata presso il loro studio legale sito in Roma, Viale Giulio Cesare 51/A, fax 06/68.80.62.75,

PEC: avvocatofernandogallone@pec.it, avvocatoioleurso@pec.it,

ricorrente

Contro

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (M.I.U.R.), in persona del Ministro p.t;

Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio (U.S.R Lazio) in persona del Direttore p.t., domiciliati ex legge presso l'Avvocatura Generale dello Stato, in Roma, Via dei Portoghesi, 12

resistenti

e nei confronti di

Scarselletti Elisa, residente a Bassano Romano (VT) Via San Luciano snc - 01030

Semilia Ignazio, residente a Viterbo, Via Alessandro Polidori n.26 - 01100

controinteressati

PER L'ANNULLAMENTO, PREVIA ADOZIONE
DELLE PIU' OPPORTUNE MISURE CAUTELARI

- del Provvedimento Prot. n. 19927 del 3 maggio 2018, recante gli idonei all'esito delle prova scritta e pratica, del concorso per docenti relativo alla classe di concorso B15 (Laboratori di scienze e tecnologie elettriche ed elettroniche) laddove non comprende la ricorrente tra gli ammessi a sostenere le successive prove orali (**Doc. 1**);
- di tutte le operazioni di valutazione ed attribuzione dei punteggi della prova scritta e pratica, compresi i verbali di correzione dai quali risulti il giudizio di non idoneità della ricorrente per aver conseguito una valutazione complessiva inferiore a 28/40, laddove recepiscono le modalità di valutazione delle prove d'esame disciplinate dall'art.8 D.M. n.95 del 23/02/2016;
- dell'art.8 D.M. n.95 23/02/2016 (bando) concernente le modalità di correzione delle prove scritta e pratica, laddove contrasta con l'art. 400 D.lgs. 297/1994;
- nonché di ogni altro atto connesso, presupposto e/o consequenziale ai provvedimenti impugnati, ivi espressamente compresi anche eventuali altri atti e/o documenti non cognitivi.

FATTO

1. Con Decreto del Direttore Generale Prot. n. 0000106 del 23/02/2016 (**Doc. 2**), veniva bandito il concorso suppletivo per titoli ed esami finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti comuni dell'organico dell'autonomia della scuola secondaria di primo e secondo grado. La ricorrente, insegnante in possesso dei requisiti, presentava domanda di partecipazione alla **classe di concorso B15** (Laboratori di scienze e tecnologie elettriche ed elettroniche);
2. lo svolgimento della prova scritta, disciplinata dall'art. 5 del D.M. n. 95/2016 (**Doc. 3**) consisteva nella risoluzione di otto quesiti inerenti la trattazione articolata di tematiche disciplinari, culturali e professionali, volti all'accertamento delle conoscenze e competenze didattico-metodologiche in relazione alla disciplina oggetto di insegnamento, così suddivise:

- sei quesiti a risposta aperta,
- due quesiti, ciascuno dei quali articolato in cinque domande a risposta chiusa, volti a verificare la comprensione di un testo in lingua straniera, prescelta dal candidato tra inglese, francese, tedesco e spagnolo, almeno al livello B2 del Quadro Comune Europeo di riferimento per le lingue;

3. la ricorrente era altresì chiamata a svolgere la prova pratica di cui al successivo art. 6 del D.M. n. 95/2016 che, per la classe di concorso B15 (Laboratori di scienze e tecnologie elettriche ed elettroniche) aveva ad oggetto la progettazione ed esecuzione di un circuito in base ai dati forniti dalla Commissione, corredato da una relazione indicante le tecnologie scelte, i criteri seguiti, gli strumenti impiegati e i risultati ottenuti, su uno dei temi, estratto a sorte, tra quelli specificati nel suddetto Allegato A del D.M. n. 95/2016;

4. con riferimento ai punteggi da assegnare a ciascuna prova scritta l'art.6 comma 6 del D.D.G. Prot. n. 106 del 23/02/2016 prevedendo che *"La valutazione delle prove e dei titoli è disciplinata dall'articolo 8 del decreto di cui al comma 1, nonché dal decreto del Ministro 23 febbraio 2016, n. 94"* richiama l'art. 8 comma 4 del D.M. n. 95/2016, il quale stabilisce il seguente metodo di attribuzione dei punteggi:

- a ciascuno dei sei quesiti a risposta aperta la Commissione assegna un punteggio compreso tra 0 e 5,5 che sia multiplo intero di 0,5
- a ciascuno dei due quesiti di lingua straniera la Commissione assegna un punteggio compreso tra 0 e 3,5. Ciò significa che a ciascuna delle cinque domande a risposta chiusa contenute nei due quesiti, in caso di risposta corretta è assegnato il punteggio di 0,7
- i punteggi ottenuti nei predetti quesiti sono moltiplicati per tre quarti, al fine di determinare il punteggio totale assegnato alla prova scritta,
- nel caso in cui le prove scritte di cui all'art. 5 D.M. n.95/2016 siano più d'una, ai sensi dell'art. 400 comma 11 T.U. la valutazione delle stesse è effettuata congiuntamente e l'attribuzione ad una di esse di un punteggio inferiore a 18 preclude la valutazione della prova successiva, o di quella pratica,

- alla prova pratica di cui all'art. 6 D.M. n.95/2016 è assegnato un punteggio massimo pari a 10
- il punteggio complessivo è dato dal punteggio totale conseguito nella prova scritta di cui all'art. 5 D.M. n.95/2016, al quale si somma il punteggio conseguito nella prova pratica di cui al successivo art. 6 D.M. n.95/2016
- le prove sono superate solo dai candidati che ottengano un punteggio minimo di 28 punti, fermo restando che in ciascuna prova non sia stato conseguito un punteggio inferiore a sei decimi;

5. la ricorrente era chiamata a sostenere sia la prova scritta di cui all'art. 5, sia la prova pratica di cui all'art. 6 del D.M. n. 95/2016. Con riferimento a tali prove, l'art. 8 comma 4 del D.M. 95/2016 prevede che *"la commissione assegna a ciascuna delle prove di cui all' art. 5 un punteggio massimo di 30 punti"* come meglio precisato al precedente punto 4. Una volta calcolato il punteggio come su indicato, l'art. 8 comma 4 D.M. 95/2016 prevede che: *"I punteggi di cui ai due precedenti periodi sono moltiplicati per tre quarti al fine di determinare il punteggio totale assegnato alla relativa prova"*. Alla prova pratica di cui all'art. 6 del D.M. n. 95/2016, invece, può essere assegnato un punteggio massimo di 10 punti. Il punteggio totale sarà dato dalla somma dei punti ottenuti nella prova scritta e in quella pratica;

6. all'esito delle prove, scritta e pratica, la ricorrente non è risultata tra i candidati ammessi a sostenere la prova orale. Le operazioni di correzione delle suddette prove, scritta e pratica, sono contrassegnate da gravi irregolarità, di seguito precisate.

7. al fine di comprendere le ragioni della propria inidoneità la ricorrente esercitava immediatamente il diritto di accesso, e dunque, il giorno successivo chiedeva di poter visionare le sue prove, compreso il punteggio ottenuto, nonché le griglie di valutazione e la motivazione dell'esclusione dalla procedura concorsuale;

8. in data 7/5/2018 l'amministrazione concedeva l'accesso alle prove. Alla ricorrente era stato attribuito il punteggio di 26,0 ai sei quesiti aperti, e di 1,4 ai due quesiti chiusi di lingua straniera, per un totale di 27,4. Immediatamente la ricorrente si accorgeva di un evidentissimo errore nell'attribuzione del punteggio, in quanto, dall'allegata griglia di valutazione della prova scritta (**Doc. 4**) risulta un errore nel calcolo del punteggio attribuitole al quesito n.3 delle risposte aperte. Nella griglia, infatti, è riportato il punteggio totale di 3,5 mentre è evidente che sommando $1,5+1+1+0,5$ si ottenga il risultato pari a 4,0. Al fine di ottenere la correzione, tra l'altro, anche di codesto errore, la ricorrente presentava ricorso gerarchico, ottenendo l'allegata risposta da parte della Commissione esaminatrice (**Doc. 5**), la quale riconosceva e correggeva il suindicato errore commesso in corrispondenza del quesito n.3 delle risposte aperte, attribuendole il giusto punteggio di 4,0 e tuttavia, concludeva, la Commissione che, il punteggio rettificato, ossia **26,5 + 1,4** pari a **27,9** in applicazione del suddetto criterio di cui all'art. 8 comma 4 del D.M. 95/2016 *"I punteggi di cui ai due precedenti periodi sono moltiplicati per tre quarti al fine di determinare il punteggio totale assegnato alla relativa prova"*, le consentiva di ottenere il punteggio di **20,93** (3/4 di 27,90) che sommato al **7,00** ottenuto alla prova pratica, le consentiva di raggiungere il punteggio complessivo di **27,93** comunque insufficiente ai fini del superamento della prova selettiva scritta/pratica, in ragione di quanto previsto dal D.M. 95/2016, ossia che *"Le prove sono superate dai candidati che conseguono il punteggio complessivo di 28 punti"*. Pertanto, alla ricorrente veniva confermato il mancato superamento della prova sostenuta;

9. il metodo adottato dalla Commissione esaminatrice per correggere e valutare la prova scritta e la prova pratica della ricorrente è *ictu oculi* illegittimo ed errato, in quanto viola palesemente il richiamato art. 400 comma 9 del D.lgs. n. 297/1994, che recita: *"Le commissioni giudicatrici dispongono di cento punti di cui quaranta per le prove scritte, grafiche e pratiche, quaranta per la prova orale e venti per i titoli"*, e il comma 11, secondo cui: *"La valutazione delle prove scritte"*

e grafiche ha luogo congiuntamente secondo le modalità stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1989, n. 116". In aperto contrasto con le suindicate norme la Commissione esaminatrice ha proceduto a valutare **disgiuntamente**, e dunque in maniera **frazionata**, le due prove, scritta e pratica, della ricorrente. Ciò è stato ampiamente descritto al precedente punto 4 laddove è stato specificato che la Commissione ha operato nel seguente modo: *il punteggio complessivo è dato dal punteggio totale conseguito nella prova scritta di cui all'art. 5 D.M. n.95/2016, al quale si somma il punteggio conseguito nella prova pratica di cui al successivo art. 6 D.M. n.95/2016.* In altre parole, la Commissione esaminatrice, anziché valutare congiuntamente la prova scritta e la prova pratica della ricorrente, attribuendole un punteggio complessivo unitario in quarantesimi, ha valutato la sola prova scritta di cui all'art. 5 D.M. n.95/2016 in quarantesimi, e dopo averla trasformata in trentesimi (moltiplicando il risultato per tre quarti) ha semplicemente sommato il punteggio in decimi conseguito nella prova pratica. Tale modo di valutare **disgiuntamente** le due prove è già stato più volte censurato dalla giurisprudenza amministrativa, in quanto illegittimo e foriero di ingiuste esclusioni dalle successive fasi della procedura concorsuale. In tal senso, si consideri l'effetto aberrante di consegnare due diverse prove, scritta e pratica che, pur essendo valutate separatamente come ampiamente sufficienti, si traducano poi in un risultato finale di esclusione dalla procedura concorsuale. Più in particolare, alla prova scritta di cui all'art. 5 D.M. n.95/2016 (**Doc. 6**) la ricorrente - anche prima dell'aumento in autotutela dovuto alla correzione dello 0,5 mancante al quesito n.3 - otteneva il seguente giudizio sintetico complessivo: "La trattazione è pertinente e con esempi contestualizzati, chiara l'esposizione. L'elaborazione è più che sufficiente con itinerari didattici adeguati ed originali". Ebbene, a questa valutazione ampiamente positiva la Commissione, in maniera assolutamente arbitraria, sommava il risultato, anch'esso più che sufficiente (**sette**) ottenuto dalla ricorrente alla prova pratica di cui all'art. 6 D.M. n.95/2016 (**Doc. 7**). Nonostante le due valutazioni separatamente siano state entrambe ampiamente positive, il

risultato finale della ricorrente è stato di inidoneità, e conseguente esclusione dalla procedura concorsuale. E' evidente, pertanto, che il sistema di valutazione concretamente adottato, oltre che illegittimo per la suindicata violazione dell'art. 400 del D.lgs. n. 297/1994, sia falsato e produca risultati ingiustificati;

10. infine, l'ulteriore aspetto che desta perplessità nella valutazione di inidoneità e conseguente esclusione dalla procedura concorsuale della ricorrente, risiede nel procedimento di calcolo matematico adottato dalla Commissione esaminatrice, la quale, **in assenza di qualsiasi indicazione all'interno del bando di concorso non ha proceduto agli arrotondamenti dei decimali, secondo il metodo di approssimazione generalmente utilizzato in tutte le procedure selettive ed anche negli esami di Stato da parte dello stesso MIUR (Doc. 8 - esempi di arrotondamento dei punteggi in pubblici concorsi)**. Inoltre, pur in assenza di qualsiasi previsione nel bando concernente l'arrotondamento nel calcolo del punteggio della prova scritta e pratica, si evidenzia che l'approssimazione era comunque indicata per quanto concerne la valutazione dei titoli, e dunque, in assenza di altra diversa specifica previsione la Commissione avrebbe dovuto applicare il medesimo sistema di arrotondamento anche per le prove scritte;

11. con specifico riferimento al mancato arrotondamento del punteggio della prova scritta, in assenza di diversa previsione contenuta nel bando di concorso, si evidenzia quanto segue. Il bando non dice nulla circa le approssimazioni per arrotondamento dei punteggi, e tuttavia, l'art. 8 comma 4 del D.M. 95/2016 relativo alla valutazione delle prove scritte prevede che a ciascuno dei sei quesiti a risposta aperta la Commissione assegna un punteggio compreso tra 0 e 5,5 che sia multiplo intero di 0,5 **evidenziando così che prenderà in considerazione una sola cifra decimale dopo la virgola**. Analogo discorso per ciascuno dei due quesiti di lingua straniera, a cui la Commissione assegna un punteggio compreso tra 0 e 3,5 e quindi, a ciascuna delle cinque domande a

risposta chiusa contenute nei due quesiti assegna il punteggio di 0,7 per ogni risposta corretta.

Dopo la correzione in autotutela dell'errore di calcolo riscontrato, alla prova scritta della ricorrente risulta assegnato il punteggio di **26,5** ai sei quesiti a risposta aperta, al quale sommare il punteggio relativo ai due quesiti a risposta chiusa pari a **1,4**. Si ottiene così il punteggio totale di $26,5 + 1,4$ pari a **27,9**

Il predetto punteggio della prova scritta, essendo in quarantesimi, deve essere trasformato in trentesimi, moltiplicandolo per tre quarti, al fine di determinare il punteggio totale in trentesimi assegnato alla prova scritta. Dunque, effettuando correttamente il calcolo, con la dovuta approssimazione finale alla prima cifra decimale dopo la virgola, al fine di mantenere omogeneità con i punteggi assegnati dal bando alle singole risposte, abbiamo che il punteggio di $27,9 / 4 * 3$ determina un punteggio totale della prova scritta, in quarantesimi, pari a **20,93**. A questo punto, applicando lo stesso metodo di valutazione seguito dalla Commissione esaminatrice, ossia sommare il punteggio della prova pratica al punteggio totale della prova scritta, abbiamo che la valutazione complessiva diventa pari a $20,93 + 7 = 27,93$ che è tuttavia errato in quanto somma tra loro due punteggi disomogenei, ossia il primo in trentesimi ed il secondo in decimi. Trasformando il 7 in quarantesimi, e calcolando la media tra prova scritta e prova pratica, abbiamo che $27,93 + 28 = 55,93 / 2 = 27,965$ che, applicando il Sistema Internazionale di approssimazione per arrotondamento, comporta che dopo la virgola, la cifra compresa tra 0 e 4 si arrotondi per difetto, mentre la cifra compresa tra 5 e 9 si arrotondi per eccesso. Dunque, applicando tale regola al punteggio di 27,965 otteniamo che l'arrotondamento conduce automaticamente a **28**, consentendo di ritenere superate le prove, scritta e pratica, ai fini dell'ammissione alla successiva prova orale. Riguardo all'arrotondamento per eccesso di 27,965 all'unità intera 28 si consideri che nell'assoluto silenzio del bando sul punto, l'arrotondamento si impone comunque in ragione del fatto che le prove stesse siano generalmente valutate in numeri interi privi di decimali oltre la virgola.

Tutto ciò premesso e considerato, il provvedimento di valutazione delle prove, scritta e pratica, della ricorrente, e la conseguente sua esclusione dalle successive fasi concorsuali, e in particolare dalle prove orali del concorso, appare illegittimo e meritevole di annullamento per i seguenti motivi di

DIRITTO

Illegittimità e/o eccesso di potere per violazione delle modalità di assegnazione dei punteggi della prova scritta e delle prova pratica. Violazione e/o errata applicazione dell'art. 400, del D.lgs. n. 297/1994 co. 1, 9 e 11 laddove impone il principio di unitarietà della valutazione delle prove. Eccesso di potere per irragionevolezza, illogicità e ingiustizia manifesta.

L'esclusione della ricorrente dalla procedura concorsuale è certamente viziata da illegittimità, in quanto le concrete modalità con cui la Commissione esaminatrice ha proceduto ad assegnare il punteggio alle prove scritta e pratica, si pone in evidente contrasto con la normativa superiore e non derogabile di cui all'art.400 del D.lgs. n.297/1994. La ricorrente all'esito della prova scritta e della prova pratica ha conseguito un punteggio inferiore a 28/40. Tuttavia, la stessa ha conseguito un punteggio più che sufficiente in entrambe le prove, così come ha potuto verificare a seguito dell'accesso alle sue prove concorsuali. Nel caso di specie il punteggio della prova scritta è stato calcolato **sommando** il punteggio in trentesimi della prova scritta con quello in decimi della prova pratica, portando al conseguimento di un punteggio complessivo inferiore al minimo di 28 richiesto per l'ammissione alla prova orale. Su tale modo di procedere si è già più volte pronunciata la giurisprudenza amministrativa. Di recente TAR Lazio, Sez. III Bis, sent. n. 7920/2017, ha affermato che *"nella valutazione delle prove, alla prova pratica deve essere attribuito lo stesso "peso" delle prove scritte. Pertanto l'art.8 comma 4 del bando, laddove prevede che il voto conseguito alla prova pratica "si somma" alla media dei voti conseguiti nella prova scritta, presenta profili di illegittimità per violazione dell'art.400, comma 9, del D.lgs. n. 297/1994, secondo cui "Le commissioni giudicatrici dispongono di cento punti di cui*

quaranta per le prove scritte, grafiche o pratiche, quaranta per la prova orale e venti per i titoli". Deve, quindi, essere mantenuta l'equiparazione fra l'insieme delle prove scritte e la prova pratica, costitutivi di un'unica fase concorsuale, con uniforme "spalmatura" dei 40 punti conseguibili sulle diverse tipologie di prove".

Sul punto, il bando di concorso, messo a confronto con la disciplina di cui al D.lgs. n. 297/1994 evidenzia quanto segue. Ai sensi dell'art. 8 D.M. 95/2016 abbiamo che: "1. Le commissioni giudicatrici dispongono di 100 punti, di cui 40 per le prove scritte, grafiche e pratiche, 40 per la prova orale e 20 per i titoli. ... 4. Per i candidati chiamati a sostenere sia le prove di cui all'art. 5 (prove scritte) che quella di cui all'art. 6 (prova pratica), la commissione assegna a ciascuna delle prove di cui all'art. 5 un punteggio massimo di 30 punti... I punteggi di cui ai precedenti due periodi sono moltiplicati per 3/4, al fine di determinare il punteggio fatale assegnato alla relativa prova. Nel caso in cui le prove di cui all'art. 5 siano più di una, ai sensi dell'art. 400, comma 11 del T.U. 297/1994, la valutazione delle stesse è effettuata congiuntamente e l'attribuzione ad una di esse di un punteggio totale inferiore a 18 punti preclude la valutazione della prova scritta o scritto-grafica successiva, nonché di quella pratica. Alla prova di cui all'art. 6 (prova pratica) è assegnato un punteggio massimo di 10 punti. **Il punteggio complessivo è data dalla media aritmetica dei punteggi totali conseguiti in ciascuna prova scritta o scritto-grafica, cui si aggiunge il punteggio conseguito nella prova pratica.** Le prove sono superate dai candidati che conseguono il punteggio complessivo di 28 punti fermo restando, nel caso di più prove, che in ciascuna di esse il candidato deve conseguire un punteggio non inferiore a quello corrispondente a 6/10". Diversamente, i commi da 9 a 11 del predetto art. 400 D.lgs. n. 297/1994, statuiscono che: "9. Le commissioni giudicatrici dispongono di cento punti di cui quaranta per le prove scritte, grafiche o pratiche, quaranta per la prova orale e venti per i titoli. 10. Superano le prove scritte, grafiche o pratiche e la prova orale i candidati che abbiano riportato una votazione non inferiore a ventotto quarantesimi. 11. **La valutazione delle prove scritte e grafiche ha luogo congiuntamente** secondo le modalità stabilite dal Decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1989, n. 116. Peraltro, l'attribuzione ad una prova di un

punteggio che, riportato a decimi, sia inferiore a sei preclude la valutazione della prova successiva".

Da tale disciplina emerge che la volontà del Legislatore, espressa chiaramente nel T.U. sull'Istruzione (D.lgs. n. 297/1994) sia stata quella di vincolare le commissioni esaminatrici a **valutare congiuntamente e complessivamente le prove scritte, grafiche o pratiche**. E' necessario, cioè, che la commissione esaminatrice riconosca il medesimo "peso" alle prove scritta e pratica senza porre le due prove in rapporto di pregiudizialità, come invece è stato illegittimamente fatto nel bando della procedura de quo, con illegittimo frazionamento della valutazione della prova scritta e pratica. Ciò evidentemente **contrasta con il principio di unitarietà della valutazione, espresso dal più volte richiamato art. 400 D.lgs. 297/1997, il quale, ai commi da 9 a 11 impone che le prove scritte e pratiche siano valutate congiuntamente e con un punteggio unitario**. Nella fattispecie de quo l'amministrazione ha illegittimamente alterato il suddetto principio, attribuendo **trenta punti** alla valutazione della prova scritta e solo **dieci punti** alla valutazione di quella pratica, con ciò frazionando arbitrariamente la valutazione delle prove e conseguentemente il punteggio complessivamente assegnato alle stesse, in contrasto con citata disciplina di cui al predetto Testo Unico sull'Istruzione. Inoltre, la disciplina prevista nel bando di concorso de quo, del tutto arbitrariamente, falsa lo stesso equilibrio tra le valutazioni della prova scritta, pratica ed orale imposto dal T.U. istruzione, il quale stabilisce che le commissioni giudicatrici dispongono complessivamente di cento punti, di cui quaranta per le prove scritte, grafiche o pratiche, quaranta per la prova orale e venti per i titoli, in ciò evidenziandosi in maniera chiarissima l'unitarietà delle prove scritte, grafiche o pratiche, da valutarsi in maniera congiunta ed unitaria. Esattamente in tal senso, il Consiglio di Stato, sent. n.3361/2015 afferma che: **"i quaranta punti debbano essere attribuiti alla valutazione del suo complesso delle prove scritte, grafiche o pratiche"**. Pertanto, **la valutazione della prova pratica non può essere effettuata isolatamente, salvo poi sommarne il**

risultato alla disgiunta valutazione della prova scritta, poiché necessariamente la valutazione della prova pratica deve rientrare tra i quaranta punti a disposizione della Commissione giudicatrice per la valutazione congiunta ed unitaria delle prove scritte, grafiche e pratiche.

La ricorrente, dunque, lamenta il rapporto di pregiudizialità fra le prove e l'illegittimo frazionamento operato nella valutazione delle stesse nel caso de quo, ottenuto assegnando alla prova pratica un punteggio massimo di 10 punti, poi sommato alla valutazione in trentesimi disgiunta ed isolata della prova scritta. Ne consegue che, l'introduzione di un ulteriore criterio selettivo per la prova pratica rispetto alla puntuale previsione contenuta nell'art. 440 D.lgs. n.297/1994 **che impone che i quaranta punti debbano essere attribuiti alla valutazione nel suo complesso delle prove scritte grafiche o pratiche, senza possibilità di ulteriori frazionamenti**, comporta l'illegittimità della valutazione effettuata, con obbligo di rivalutazione congiunta ed unitaria delle prove scritta e pratica della ricorrente. Invero, così come chiarito dal Consiglio di Stato, sezione VI, con sentenza n. 2677/2015, con riferimento al concorso a cattedre indetto con D.D.G. N. 82/2012, ha stabilito che: *"L'appello è fondato. Come sostenuto dalle appellanti, la tipizzazione della procedura concorsuale per l'accesso all'insegnamento scolastico prevista dal decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 non consente all'Amministrazione la possibilità di discostarsi, in particolare dalle disposizioni dettate dall'articolo 400 del predetto decreto, le quali prevedono che le prove scritte e pratiche sono valutate prevalentemente con un punteggio unitario che, se pari o superiore a 28/40, consente ai candidati l'ammissione alla prova orale. Neppure, di conseguenza, può essere introdotto un ulteriore criterio selettivo il cui mancato rispetto, alterando il richiamato principio della valutazione congiunta, determini l'impossibilità di valutazione di successive prove per ciascuna classe di concorso. Il citato articolo 400, comma 9 specifica, del resto, che le Commissioni giudicatrici dispongono di cento punti di cui quaranta per le prove scritte, grafiche o pratiche, quaranta per la prova orale e venti per i titoli, in ciò evidenziandosi l'unitarietà delle prove scritte, grafiche o pratiche e quindi della stessa conseguente attribuzione unitaria del punteggio nel limite previsto. Tale*

affermazione trova ulteriore conferma nella previsione di cui al comma 10 dello stesso articolo 400, secondo cui i candidati superano la prova scritta grafica o pratica se la Commissione giudicatrice attribuisce loro un punteggio di almeno ventotto punti sui quaranta disponibili e altrettanto per la prova orale. Questo Collegio ritiene, quindi, indubitabile che i quaranta punti debbano essere attribuiti alla valutazione del suo complesso delle prove scritte grafiche o pratiche e che l'Amministrazione ha illegittimamente alterato il principio esposto, attribuendo trenta punti per la valutazione delle prove scritte e grafiche e altri dieci punti per quelle pratiche, con ciò frazionando arbitrariamente le prove medesime e il punteggio relativo, al fine di creare un ulteriore momento di selezione non consentito dalla vigente normativa". Dunque, nella sentenza i Giudici di Palazzo Spada chiariscono altresì, che "La valutazione della prova pratica e/o di laboratorio non può, quindi, essere valutata a se stante e il relativo punteggio deve rientrare tra i quaranta punti a disposizione della Commissione giudicatrice per le prove scritte, grafiche e pratiche. Altrimenti, la prova pratica o di laboratorio, diversamente da quanto sostenuto dall'Amministrazione non verrebbe ad essere in alcun modo valorizzata". Pertanto, contrariamente al *modus operandi* dall'amministrazione resistente, non solo le prove scritte e grafiche debbono essere valutate congiuntamente ma, contrariamente a quanto avvenuto, anche la prova pratica. Nel caso di specie, l'amministrazione ha illegittimamente alterato il suesposto principio, attribuendo trenta punti alla valutazione delle prove scritte e grafiche e solo dieci punti a quella pratica, con ciò frazionando arbitrariamente le prove medesime e il relativo punteggio ad esse attribuito.

Pertanto, nel caso de quo risulta arbitraria ed illegittima anche la modalità di attribuzione del punteggio, laddove assegna quaranta punti alla sola prova scritta, ed infatti, a ciascuno dei sei quesiti a risposta aperta la Commissione assegna un punteggio compreso tra 0 e 5,5 che sia multiplo intero di 0,5, mentre a ciascuno dei due quesiti di lingua straniera la Commissione assegna un punteggio compreso tra 0 e 3,5 in modo che il punteggio complessivo attribuito alla prova scritta sia $33 + 7 = 40$, salvo poi moltiplicare il risultato ottenuto per tre quarti, al fine di determinare in trentesimi il punteggio totale

assegnato alla prova scritta. E' evidente che anche tale *modus procedendi* si discosti dalla predetta previsione di cui all'art.400 D.lgs. n. 297/1994, in quanto nell'art. 8 comma 4 D.M. n. 95/2016 la soglia dei quaranta punti a disposizione della prova scritta, grafica e pratica è in realtà superata, in quanto la somma dei punteggi della prova scritta (33+7) e quella pratica (10) porta al risultato di cinquanta punti, anziché ai quaranta di cui all'art.400 D.lgs. n. 297/1994, salvo poi l'applicazione del criterio di conversione in trentesimi del solo punteggio attribuito alla prova scritta, mediante la moltiplicazione per tre quarti, non prevista dal predetto art. 400 del T.U. istruzione. E' evidente, dunque, che se il limite dei quaranta punti formalmente è stato rispettato, nella sostanza così non è stato, in quanto il bando supera il massimo dei quaranta punti cui la commissione è vincolata in forza dell'art. 400 del T.U. Per concludere sul punto, Consiglio di Stato, sent. n. 5633/2015 ha affermato che *"la tipizzazione della procedura concorsuale per l'accesso all'insegnamento scolastico prevista dal D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297 non consente all'Amministrazione la possibilità di discostarsi dalle disposizioni dettate dall'articolo 400"*. Con riferimento all'ipotesi in cui tale scostamento si sia concretamente verificato, come nel caso della ricorrente, Consiglio di Stato, sentenza n. 950 del 9/03/2016, ha ritenuto che è *"indubitabile che i quaranta punti debbano essere attribuiti alla valutazione nel suo complesso delle prove scritte grafiche o pratiche, onde l'Amministrazione ha illegittimamente alterato il suddetto principio, attribuendo trenta punti per la valutazione delle prove scritte e grafiche e altri dieci punti per quelle pratiche, con ciò frazionando arbitrariamente le prove medesime ed il relativo punteggio, al fine di creare un ulteriore momento di selezione non consentito dalla vigente normativa"*. Detto indirizzo è stato recentemente ulteriormente confermato dal Consiglio di Stato con la Sentenza n. 5804/2017 del 11/12/2017, nella quale ha affermato che *"come ha correttamente affermato il TAR, anche in questo caso va data continuità all'indirizzo giurisprudenziale di questa Sezione (cfr. Cons. St., VI, 28 maggio 2015, n. 5633; id., nn. 950 e 951 del 2016; id., 11 luglio 2016, n. 3038; id., 12 settembre 2017, n. 4320), per il quale, stante l'art. 400, comma 9, del Dlg 16 aprile 1994, n. 297 («Le commissioni*

giudicatrici dispongono di cento punti di cui quaranta per le prove scritte, grafiche o pratiche, quaranta per la prova orale e venti per i titoli»), ***nella valutazione delle prove, alla prova pratica va attribuito lo stesso "peso" delle prove scritte; [...]*** – pertanto, secondo la citata giurisprudenza, i quaranta punti de quibus devono «essere attribuiti alla valutazione nel suo complesso delle prove scritte grafiche o pratiche, onde l'Amministrazione ha illegittimamente alterato il suddetto principio, attribuendo trenta punti per la valutazione delle prove scritte e grafiche e altri dieci punti per quelle pratiche, con ciò frazionando arbitrariamente le prove medesime ed il relativo punteggio, al fine di creare un ulteriore momento di selezione non consentito dalla vigente normativa»; – ***siffatta alterazione discende proprio dall'art. 8, comma 4, del DM 95/2016***, cui l'art. 6, comma 6, del bando rinvia e che il sig. [...] ha specificamente contestato in primo grado (cfr. pagg. 26/27 del ricorso al TAR), ***laddove ha appunto stabilito l'assegnazione di punti 10 per la valutazione della prova pratica, ma che così non sfugge a quel vizio di irrazionale disomogeneità dei punteggi dedotto col ricorso di primo grado***". Ancora, Tar Lazio, sentenza n. 2171/2017 ha affermato che sul punto sia da condividere l'interpretazione del Consiglio di Stato, Sentenza n.950/2016, secondo cui nella valutazione delle prove, alla prova pratica deve essere attribuito lo stesso "peso" delle prove scritte; che pertanto l'art.8 comma 4 del bando, laddove prevede che il voto conseguito alla prova pratica "si somma" alla media dei voti conseguiti nella prova scritta, presenta profili di illegittimità per violazione dell'art.400, comma 9, del D.Lgs. n. 297 del 1994, secondo cui "*Le commissioni giudicatrici dispongono di cento punti di cui quaranta per le prove scritte, grafiche o pratiche, quaranta per la prova orale e venti per i titoli*"; che dunque **deve essere mantenuta l'equiparazione fra l'insieme delle prove scritte, ove più d'una sia prevista, e la prova pratica, costitutivi di un'unica fase concorsuale, con uniforme "spalmatura" dei 40 punti conseguibili sulle diverse tipologie di prove;** ed infine, che "*la modificazione del parametro valutativo comporta peraltro non il semplice ricalcolo matematico delle votazioni conseguite, bensì la rivalutazione delle predette alla luce del rinnovato criterio*"; che, quindi, ***il ricorso va accolto e per l'effetto va annullato l'art.8, comma 4 del bando di***

concorso, con conseguente obbligo dell'amministrazione di procedere alla correzione delle prove scritte e pratiche effettuate dai ricorrenti, uniformando il criterio di valutazione delle stesse sulla base di un denominatore comune e, quindi – al fine di verificare il conseguimento del punteggio minimo di 28/40- previa rivalutazione delle votazioni conseguite, attribuendo il voto delle prove scritte e pratiche complessivamente considerate secondo la media dei voti complessivamente riportati". Ancora, il Consiglio di Stato, con sentenza n. 4320 del 12/9/2017 confermando quanto espresso dal TAR, afferma che: "la tipizzazione della procedura concorsuale per l'accesso all'insegnamento scolastico, prevista dal d.lgs.16 aprile 1994, n. 297, non consente all'amministrazione di discostarsi dal principio per cui le prove scritte e quelle pratiche sono valutate prevalentemente con un punteggio unitario che, se pari o superiore a 28 su 40 (equivalente a 7 su 10), consente ai candidati l'ammissione alla prova orale (Conferma della sentenza del Tar Lazio, Roma, sez. III bis,)."

Con specifico riferimento alle conseguenze dell'accertata illegittimità del sistema di valutazione delle prove scritta e pratica, e conseguente attribuzione del punteggio complessivo, la recente Tar Lazio, Sez. III Bis, sentenza n.9391/2017 del 22/08/2017 in continuità con le precedenti analoghe decisioni afferma che: "Sul punto, il Collegio condivide l'interpretazione del Consiglio di Stato (si legga la sentenza n. 950/2016), secondo cui nella valutazione delle prove, alla prova pratica deve essere attribuito lo stesso "peso" delle prove scritte. Pertanto l'art.8 comma 4 del bando, laddove prevede che il voto conseguito alla prova pratica "si somma" alla media dei voti conseguiti nella prova scritta, presenta profili di illegittimità per violazione dell'art. 400, comma 9, del D.lgs. n. 297/94, secondo cui "Le commissioni giudicatrici dispongono di cento punti di cui quaranta per le prove scritte, grafiche o pratiche, quaranta per la prova orale e venti per i titoli". Deve, quindi, essere mantenuta l'equiparazione fra l'insieme delle prove scritte, ove più di una sia prevista, e la prova pratica, costitutivi di un'unica fase concorsuale, con uniforme "spalmatura" dei 40 punti conseguibili sulle diverse tipologie di prove; La modificazione del parametro valutativo comporta peraltro non il semplice ricalcolo matematico delle votazioni conseguite, bensì la

rivalutazione delle predette alla luce del rinnovato criterio. Conseguentemente il ricorso accolto, con assorbimento per ragioni di economia processuale, degli ulteriori motivi e, per l'effetto, va annullato l'art.8, comma 4 del bando di concorso e la valutazione delle prove di parte ricorrente così come operata dalla Commissione, con conseguente obbligo dell'amministrazione di procedere alla correzione delle prove scritte e pratiche effettuate dai ricorrenti, uniformando il criterio di valutazione delle stesse sulla base di un denominatore comune e, quindi - al fine di verificare il conseguimento del punteggio minimo di 28/40, previa rivalutazione delle votazioni conseguite, attribuendo il voto delle prove scritte e pratiche complessivamente considerate secondo la media dei voti complessivamente riportati". Tutto ciò considerato, i provvedimenti impugnati sono certamente illegittimi e come tali meritevoli di annullamento, con la conseguenza che - salvo il caso di accoglimento del motivo logicamente prioritario attinente al mancato arrotondamento in eccesso del voto concretamente assegnato, che farebbe venir meno l'interesse ad ottenere la rivalutazione delle prove - la ricorrente chiede che l'Ill.mo Collegio adito, conformemente a quanto già deciso in casi analoghi, voglia così decidere.

Domanda incidentale di sospensione

Il *fumus boni iuris* è insito nella fondatezza dei motivi su riportati in fatto e diritto, da intendersi qui integralmente richiamati e trascritti.

Il *periculum in mora*, invece, è determinato dalla situazione di grave ed irreparabile pregiudizio alla sfera soggettiva della ricorrente che l'illegittima esclusione dalla procedura concorsuale ha indubitabilmente provocato. Le prove orali sono state da poco espletate, e dunque a breve i vincitori del concorso verranno assunti in ruolo, e pertanto la ricorrente vedrà definitivamente frustrate le sue aspettative lavorative in ordine alla stabilizzazione del posto di lavoro. L'interesse della ricorrente, dunque, è di fondamentale importanza per assicurare a se e alla propria famiglia un sostentamento economico ed un'esistenza libera e dignitosa. Al suddetto pregiudizio, può ovviarsi ammettendo la ricorrente, anche con riserva, previa sospensione della sua inidoneità, a partecipare alla prova orale del concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente per la sua specifica

classe di concorso B15. Dunque, la ricorrente chiede all'Ill.mo Tar del Lazio adito, l'emanazione di un provvedimento cautelare che ammetta la ricorrente a sostenere con riserva la prova orale, chiedendo altresì all'Ill.mo Collegio adito di ordinare all'amministrazione di indire delle prove orali suppletive

Per tutti questi motivi, gli Avv.ti Fernando Gallone e Iole Urso, in qualità di difensori della suindicata ricorrente, chiedono che

P.Q.M.

l'Ill.mo Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio adito, Voglia previa emanazione della suindicata misura cautelare

in via principale

- Accogliere il ricorso e conseguentemente annullare gli impugnati provvedimenti, dichiarando raggiunto - in virtù dell'arrotondamento in eccesso del punteggio conseguito - il punteggio utile per l'ammissione alla successiva prova orale della ricorrente, con adozione degli eventuali provvedimenti consequenziali al fine dell'inserimento della ricorrente, a titolo definitivo, nella graduatoria di merito

in via graduata

- Accogliere il ricorso e conseguentemente annullare gli impugnati provvedimenti, dichiarando l'obbligo dell'amministrazione di procedere alla rivalutazione delle prove scritta e pratica della ricorrente, attribuendo il voto congiuntamente ed unitariamente considerato e, in caso di esito positivo, ordinare all'amministrazione di farle proseguire la procedura concorsuale.

Con vittoria di spese legali e compensi professionali del grado di giudizio, da distrarsi agli antistatari procuratori.

Si dichiara, ai fini del pagamento del contributo unificato, che il valore della presente controversia è indeterminabile, e vertendo in materia di pubblico impiego, si versa un contributo unificato pari ad Euro 325,00.

Roma, 23 giugno 2018

Avv. Fernando Gallone

Avv. Iole Urso